

" S T A T U T O "

Art. 1 DENOMINAZIONE -----

È costituita l'associazione denominata **SOCIETÀ SCIENTIFICA VETERINARIA PER L'APICOLTURA (SVETAP)**. -----

Art. 2 SEDE E DURATA -----

2.1 La SVETAP ha sede in Roma, presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "Mariano Aleandri", via Appia Nuova n. 1411, CAP 00178. -----

2.2 La sede legale può essere trasferita in altro Comune, purché in Italia, soltanto con una delibera dell'Assemblea dei Soci, comportante modifica del presente Statuto. -----

2.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. -----

2.4 La SVETAP ha durata illimitata. -----

Art. 3 SCOPI -----

3.1 SVETAP è un'associazione scientifica, non commerciale e senza scopo di lucro, che persegue finalità di carattere tecnico-scientifico, culturali e formative improntate ai principi dell'oggettività scientifica, dell'indipendenza e dell'imparzialità di giudizio, della valorizzazione delle competenze professionali, del rispetto e della fiducia come basi del confronto culturale e professionale. -----

3.2 In particolare SVETAP si propone di: -----

1. valorizzare e promuovere le competenze professionali del medico veterinario applicate al campo della tutela unitaria ed integrata del patrimonio apistico, nella prospettiva della salute delle api, della sicurezza alimentare e della salute pubblica; -----
2. collaborare con la visione "One Health" con: -----
 - " l'Ordine professionale, gli enti rappresentativi e le associazioni dei Medici Veterinari; -----
 - " gli Ordini professionali, gli enti rappresentativi e le associazioni degli altri ambiti professionali coinvolti a vario livello nell'apicoltura; -----
 - " le Università, gli enti di ricerca e le Associazioni scientifiche coinvolte nell'apicoltura; -----
3. incentivare lo studio e la ricerca nell'ambito delle discipline veterinarie applicate in apicoltura; -----
4. favorire l'adeguamento tecnologico e lo sviluppo dell'innovazione in apicoltura; -----
5. istituire gruppi di lavoro e commissioni per lo studio di argomenti specifici nel campo dell'apicoltura; -----
6. istituire premi e borse di studio; -----
7. promuovere attività di ricerca inerenti il campo dell'apicoltura; -----
8. garantire la formazione permanente dei propri membri; ---
9. promuovere ed organizzare attività di formazione (es. congressi, workshop, seminari, corsi di tutti i tipi inclusi quelli universitari, master, tavole rotonde, etc.) sia a livello nazionale che estero; -----
10. promuovere le attività di comunicazione, divulgazione e corretta informazione tecnico-scientifica delle tematiche dell'apicoltura, anche nei confronti dell'opinione pubblica; -
11. svolgere attività editoriali per la diffusione di monografie, linee guida, audiovisivi e altro tipo di materiale informativo e divulgativo, anche tramite web; -----
12. esprimere pareri tecnico-scientifici su tematiche relative all'apicoltura; -----
13. promuovere il confronto e la collaborazione fra tutte le parti interessate alla salute delle api, alla sicurezza dei prodotti dell'alveare e allo sviluppo complessivo dell'apicoltura; -----
14. promuovere la dialettica scientifica ed i principi del miglioramento continuo della qualità nella ricerca, nella formazione e nelle prassi professionali riguardanti i campi della salute delle api, della sicurezza dei prodotti dell'alveare e dello sviluppo complessivo dell'apicoltura; -----
15. promuovere iniziative che incrementino la professionalità del Medico Veterinario che operi nel contesto della sanità e della sicurezza alimentare in apicoltura e ne tutelino al contempo la dignità professionale. -----

Art. 4 SOCI -----

- 4.1 Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di

Soci Ordinari tutti i Laureati in Medicina Veterinaria e gli

studenti iscritti ai corsi di Laurea in Medicina Veterinaria, sia di nazionalità italiana che di altre nazionalità, che ne facciano richiesta secondo quanto previsto dal successivo art. 5 e condividano gli scopi e lo statuto dell'Associazione.

4.2 I Soci Ordinari che hanno un'età compresa fra i 18 (diciotto) anni ed il compimento del trentacinquesimo anno si qualificano come Soci Ordinari Giovani ed hanno diritto alle condizioni favorevoli di iscrizione previste all'Art. 6. -----

4.3 Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di **Soci Straordinari** le persone fisiche, sia di nazionalità italiana che di altre nazionalità, che, pur non possedendo le condizioni per la qualifica di Soci Ordinari, operino nel contesto dell'apicoltura e siano interessati ad aderire all'Associazione per poter partecipare alle sue iniziative ed usufruire dei servizi dalla stessa proposti, sia di nazionalità italiana che d'altre nazionalità, che ne facciano richiesta secondo quanto previsto dal successivo art. 5 e condividano gli scopi e lo statuto dell'Associazione. -----

4.4 I Soci Straordinari che hanno un'età compresa fra i 18 (diciotto) anni ed il compimento del trentacinquesimo anno si qualificano come Soci Straordinari Giovani ed hanno diritto alle condizioni favorevoli di iscrizione previste all'Art. 6.

4.5 Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di **Soci Onorari** le persone fisiche, sia di nazionalità italiana che di altre nazionalità, che abbiano apportato contributi di grande rilievo nei campi della salute delle api e della sicurezza dei prodotti dell'alveare. La proposta di nomina di Socio Onorario è fatta al Consiglio Direttivo da almeno dieci Soci Ordinari, indicando il curriculum vitae della persona designata. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Il Presidente dà comunicazione all'interessato nei modi che egli giudicherà più appropriati. -----

4.6 Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di **Soci Sostenitori** le persone fisiche e giuridiche, sia di nazionalità italiana che di altre nazionalità, operanti in ambiti tecnici, scientifici, commerciali e produttivi che intendano incrementare lo sviluppo della Associazione fornendo mezzi e fondi per le sue attività, sia di nazionalità italiana che d'altre nazionalità che ne facciano richiesta secondo quanto previsto dal successivo art. 5 e condividano gli scopi e lo statuto dell'Associazione. -----

4.7 Hanno diritto di voto e sono eleggibili negli Organi dell'Associazione i Soci Ordinari e gli altri Soci che possiedono i requisiti dei Soci Ordinari descritti al punto 4.1. I Soci Straordinari e gli altri soci che non possiedono i requisiti di Socio Ordinario descritti al punto 4.1 non hanno diritto di voto e non sono eleggibili negli Organi dell'Associazione. -----

4.8 Nel caso in cui i Soci Onorari e i Soci Sostenitori non

possiedano i requisiti per la qualifica di Socio Ordinario descritti al punto 4.1, hanno comunque facoltà di partecipare alle attività dell'Associazione e di usufruire dei servizi dalla stessa proposti. In sede di Assemblea dei soci non hanno diritto di voto, né diritto di essere eletti negli Organi dell'Associazione. -----

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO -----

5.1 Le domande di ammissione a Socio Ordinario, Socio Straordinario e Socio Sostenitore vanno indirizzate al Presidente, presentate al Consiglio Direttivo e controfirmate da almeno due Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae o, nel caso di enti, la documentazione analoga attestante le attività svolte. I Soci Ordinari che chiedano di iscriversi in qualità di Soci Ordinari Giovani dovranno inoltre allegare idonea documentazione attestante i requisiti di età richiesti. Il Consiglio Direttivo esamina le domande delibera su di esse a maggioranza assoluta dei voti. -----

5.2 I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno dieci soci ordinari. -----

5.3 I nuovi Soci entrano a far parte dell'Associazione dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ha accolto la domanda di ammissione. -----

Art. 6 QUOTE ASSOCIATIVE -----

6.1 I Soci Ordinari, i Soci Straordinari e i Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere le rispettive quote associative annuali stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo al termine d'ogni anno sociale sulla base del consuntivo approvato. -----

6.2 I Soci Ordinari Giovani e i Soci Straordinari Giovani, che hanno un'età compresa fra i 18 (diciotto) anni ed il compimento del trentacinquesimo anno, sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione di importo pari alla metà della quota sociale dovuta dai Soci Ordinari e dai Soci Straordinari. -----

6.3 I Soci Ordinari ed i Soci Straordinari che abbiano compiuto i 70 (settanta) anni di età e che siano stati regolarmente iscritti per almeno 10 (dieci) anni consecutivi, non sono tenuti al pagamento della quota sociale. -----

6.4 I Soci Onorari non hanno l'obbligo di versare alcuna quota associativa. -----

6.5 I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua pari ad almeno cinque volte la quota del Socio Ordinario. -----

6.6 L'obbligo di versamento della quota associativa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L'adesione si intende a tempo indeterminato. L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. La quota associativa non è trasmissibile. -----

Art. 7 DIRITTI SOCIALI -----

7.1 L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i Soci regolarmente iscritti ed in pari con il pagamento delle quote associative di cui all'Art. 6; peraltro il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai soli soci aventi i requisiti di Soci Ordinari, con esclusione dei soci onorari. -----

7.2 L'iscrizione alla SVETAP dà diritto, per l'anno d'iscrizione, a ricevere comunicazioni informative sulle principali attività organizzate dalla SVETAP, nonché la possibilità di ricevere a condizioni agevolate le riviste, le monografie e tutto il materiale prodotto. L'iscrizione alla SVETAP dà anche diritto a partecipare, a condizioni agevolate, a tutti i congressi, convegni, corsi e a tutte le altre iniziative organizzate, nonché ad usufruire di tutti i servizi offerti. ---

Art. 8 OBBLIGHI DEI SOCI -----

8.1 L'appartenenza all'Associazione comporta il pagamento delle quote associative, nelle modalità stabilite all'Art. 6, e l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi dell'associazione medesima. -----

Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO -----

9.1 La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi: -----

- decesso; -----
- dimissioni volontarie, comunicate al Consiglio Direttivo con il preavviso di almeno tre mesi antecedenti la fine dell'anno solare tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo le recepisce con apposita delibera. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa versata per l'anno in corso;
- esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre due anni dalla scadenza del termine, da dichiararsi da parte del Consiglio Direttivo; ----
- esclusione per gravi infrazioni ai principi e scopi dell'Associazione, nonché al rispetto delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione; tale esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti su proposta del Consiglio Direttivo. ---

9.2 Ai Soci che abbiano perso la qualifica di Socio in seguito a dimissioni volontarie o a esclusione per morosità, è consentita la riammissione, che avviene con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, ed in ogni caso soltanto dopo il pagamento delle quote associative non corrisposte. -----

9.3 Ai Soci che abbiano perso la qualifica di Socio in seguito ad esclusione per gravi infrazioni è consentita la riammissione che avviene su presentazione del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci, la quale delibera a maggioranza. -----

9.4 La qualifica di Socio Onorario deve essere confermata dal Consiglio Direttivo in occasione del suo rinnovo. -----

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO DURATA -----

10.1 Sono organi della SVETAP: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----
 - il Consiglio Direttivo (7 componenti, con: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Tesoriere, 1 Segretario); -----
 - il Collegio dei Revisori dei Conti (2 componenti); -----
 - il Collegio dei Garanti (3 componenti). -----
- 10.2 Le cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione hanno la durata di quattro anni e non sono retribuite. -----
- 10.3 Le cariche sociali vengono rinnovate alla loro scadenza, in occasione dell'Assemblea dei Soci. -----
- 10.4 Un Consigliere o un eletto in altri Organi dell'Associazione dura in carica al massimo per due mandati consecutivi nello stesso organo. -----

Art. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI -----

- 11.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci. -----
- Soltanto i soci aventi i requisiti di Soci Ordinari hanno diritto di voto e diritto di essere eletti quali membri di un organo dell'associazione, con esclusione dei Soci onorari. ---
- 11.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente in via Ordinaria ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o in via straordinaria ogni volta che il Presidente ritenga che vi sia una necessità motivata. La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale ed inviato a mezzo telematico o postale al recapito dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile. -----
- 11.4 È compito del Presidente fissare la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea tutti gli argomenti per cui è necessaria o auspicabile la discussione collegiale. ----
- 11.5 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organi dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'entità della quota associativa, sulla esclusione dei Soci, sul programma e le attività da svolgere per l'anno successivo, e su quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto. -----
- 11.6 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto. Il Presidente può invitare alle Assemblee esperti per la discussione di temi specifici. -----
- 11.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente o da un membro anziano del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 11.8 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto

to di intervento all'Assemblea. -----

11.9 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di annotare gli interventi e di redigere il verbale di Assemblea. -----

11.10 Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, messo a disposizione di tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella convocazione successiva. -----

11.11 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. --

11.12 L'Associazione adotta il principio del voto singolo, pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto. -----

ART. 12 PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

12.1. Le seguenti cariche sociali (divise per tipologia) vengono attribuite dall'Assemblea a mezzo di elezione democratica da svolgersi secondo le norme previste nel presente articolo: -----

a) n. 7 (sette) componenti del Consiglio Direttivo. -----

b) n. 2 (due) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) n. 3 (tre) componenti del Collegio dei Garanti. -----

12.2 Le cariche hanno durata quadriennale. Ciascun Socio può essere eletto per non più di due mandati consecutivi nello stesso organo associativo. Non è ammesso il cumulo di cariche.

12.3 Sono eleggibili i Soci che possiedono le condizioni per la qualifica di Socio Ordinario in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 90 (novanta) giorni, salvo quanto stabilito all'Art. 22 del presente statuto. -----

12.4 L'Associazione è amministrata nel rispetto delle pari opportunità, garantendo la rappresentatività di entrambi i generi. -----

12.5 Eventuali candidature avanzate dai Soci devono giungere al Presidente tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno novanta giorni prima dell'Assemblea, salvo quanto stabilito all'Art. 22 del presente statuto. In caso di assenza di candidature, sarà l'Assemblea stessa ad indicare i candidati alle diverse cariche. -----

12.6 Le elezioni dei candidati si svolgono con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. -----

12.7 Per ogni tipologia di carica sopra indicata, prima dello svolgimento delle operazioni di voto, viene presentata almeno una lista di candidati aventi i requisiti previsti dal presente Statuto. -----

12.8 Ciascun Socio avente i requisiti di Socio Ordinario (con esclusione dei soci onorari) può candidarsi a ricoprire una sola carica o può proporre una o più persone a ricoprire una sola carica. -----

12.9 Qualora una persona sia proposta per ricoprire due o più

cariche, deve scegliere per quale carica candidarsi prima dell'inizio delle votazioni. -----

12.10 Per ogni lista, è eletto chi ottiene il numero maggiore di voti, fino a concorrenza del numero delle persone da eleggere. A parità di voti vengono eletti i Soci aventi età anagrafica maggiore. -----

12.11 Tutte le votazioni devono avvenire obbligatoriamente a scrutinio segreto. -----

12.12 Il Presidente, o suo delegato, individua il seggio elettorale, nomina due o più scrutatori e un Segretario, fa allestire un'urna per ogni tipologia di carica sociale da eleggere e provvede affinché venga distribuita a ciascun socio votante una scheda vidimata con il timbro dell'Associazione e la firma di uno degli scrutatori. -----

12.13 Sulla scheda deve essere riportata la tipologia delle cariche da eleggere ed il numero dei componenti così come previsti al punto uno del presente articolo. -----

12.14 In corrispondenza di ogni tipologia di carica, il socio votante può esprimere tante preferenze quante sono le persone da eleggere. -----

12.15 terminate le operazioni di voto, inizia lo scrutinio, che è pubblico e durante il quale gli scrutatori aprono una scheda alla volta, la passano al Presidente che legge i nomi votati per ciascuna tipologia di carica. -----

12.16 Il Segretario annota l'andamento delle votazioni ed i voti ottenuti da ciascun candidato. -----

12.17 terminate le operazioni di voto, il Presidente proclama i risultati delle votazioni e la lista degli eletti. -----

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO -----

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei Soci con le modalità stabilite all'Art. 12 che precede. -----

13.2 Il mandato del Consiglio Direttivo decorre dal giorno successivo a quello della elezione. -----

13.3 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. -----

13.4 In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti fino alla scadenza del suo quadriennio di carica, dandone comunicazione alla prima Assemblea utile. Lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini della rieleggibilità. -----

13.5 Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare: ----

a) amministra e gestisce l'Associazione secondo i principi sanciti dall'Assemblea dei Soci; -----

b) approva la relazione annuale sull'attività svolta ed il rendiconto finanziario; -----

c) nomina il Segretario su proposta del Presidente; -----

d) delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o al-

tre motivazioni; -----

e) propone all'Assemblea la nomina di Soci Onorari dettagliandone le motivazioni; -----

f) propone all'Assemblea il programma economico e scientifico dell'attività per l'anno successivo; -----

g) propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale per l'anno successivo; -----

h) promuove le iniziative dell'Associazione; -----

i) propone all'Assemblea eventuali Soci quali rappresentanti dell'Associazione, qualora ciò venga richiesto da Enti ed Istituzioni pubblici e privati; -----

j) propone all'Assemblea tutte le delibere per le quali è necessaria la ratifica. -----

13.6 Il Consiglio Direttivo può inoltre redigere Regolamenti interni su temi specifici riguardanti la gestione dell'Associazione. -----

13.7 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Al termine del mandato vengono eletti dall'Assemblea dei Soci i nuovi membri del Consiglio Direttivo. -----

13.8 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. -----

13.9 Ciascun componente del Consiglio o di altre cariche associative che, senza giustificato motivo, non avrà partecipato a tre riunioni consecutive verrà considerato dimissionario e sarà sostituito con il primo dei non eletti con le modalità stabilite al punto 13.4. -----

13.10 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

13.11 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messo a disposizione di tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote. -----

Art. 14 IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE -----

14.1 Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, o un altro componente del Consiglio appositamente delegato, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente, in solido con il Consiglio Direttivo, risponde a tutti gli effetti di legge degli atti che implicano responsabilità nell'ambito associativo e dei rapporti esterni dell'Associazione. E' compito del Presidente sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione. --

14.2 È inoltre compito del Presidente curare l'esecuzione

delle deliberazioni del Consiglio stesso e dell'Assemblea dei Soci, e promuovere e coordinare le attività dell'Associazione sulla base dei mandati dell'Assemblea. -----

14.3 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. -----

14.4 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione, partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci e provvede alla redazione dei verbali delle stesse, sottoponendoli ad approvazione nella seduta successiva, e tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci. -----

14.5 Il Tesoriere cura l'esazione e la registrazione delle quote associative, provvede all'aggiornamento della posizione dei Soci, al pagamento dei creditori e alla cura dei libri contabili, elabora il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo annuali e li presenta al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti unitamente alla relativa relazione. -----

Art. 15 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -----

15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da due membri eletti fra i soci aventi i requisiti di Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa ed esercita un controllo sull'amministrazione dell'Associazione e può in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa ed i registri. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta all'Assemblea annuale una relazione scritta sulla propria attività. -----

Art. 16 IL COLLEGIO DEI GARANTI -----

16.1 Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da tre membri eletti fra i soci aventi i requisiti di Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa ed esercita un controllo sul corretto funzionamento dell'Associazione, in particolare sul rispetto delle norme statutarie da parte delle cariche elettive. Inoltre il Collegio dei Garanti arbitra in merito ad eventuali controversie sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più Soci. Il Collegio dei Garanti svolge anche una funzione di vigilanza sulla corretta attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità e pari opportunità su cui si basa l'Associazione. -----

Art. 17 PATRIMONIO -----

17.1 Il patrimonio è costituito: -----
a) dalle quote associative pagate dai Soci; -----
b) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con eventuali eccedenze del bilancio; -----
c) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione e divengono di sua proprietà, a qualsiasi titolo, da parte di persone fisiche e di Enti pubblici e privati; -----
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le donazioni

sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici. -----

17.2 Per la realizzazione delle proprie finalità statutarie l'Associazione dispone dei seguenti fondi di esercizio: -----

a) versamenti effettuati dai Soci fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente, incluse le quote associative annuali; -----

b) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio; -----

c) utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; -----

d) contributi corrisposti da Enti o amministrazioni pubbliche e private; -----

e) ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi; -----

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. -----

17.3 All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, che devono invece essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

17.4 È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre d'ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio elaborati dal Tesoriere. -----

Il Tesoriere si impegna a mantenere il rendiconto di tutte le attività svolte predisponendo a cadenza annuale il bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato dalla Assemblea dei Soci. -----

17.5 Per la gestione del fondo comune dell'Associazione viene data facoltà al Presidente e al Tesoriere di attivare un conto corrente bancario e/o postale a firme disgiunte. -----

17.6 I Soci possono liberamente consultare i libri sociali (libro Verbali Assemblea dei Soci, libro Verbali del Consiglio Direttivo). È inoltre a disposizione dei Soci, presso la sede sociale per un congruo periodo di tempo precedente l'Assemblea, il rendiconto economico e finanziario. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. -----

Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE -----

18.1 Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere

presentate al Presidente dai Soci e possono essere apportate da una Assemblea dei Soci convocata a tale scopo con almeno un mese di preavviso e su richiesta del Consiglio Direttivo, deliberata a maggioranza assoluta o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze previste dal presente statuto. -----
Le modifiche di Statuto entreranno in vigore dal giorno della loro approvazione. -----

Art. 19 SCIoglimento -----

19.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, ai sensi dell'art. 21 terzo comma del Codice Civile, dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti dei Soci; l'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori. -----

19.2 L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Art. 20 CONTROVERSIE -----

20.1 Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione del Collegio dei Garanti, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile. -----

Art. 21 VARIE -----

21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, troverà applicazione la disciplina stabilita dal codice civile per le Associazioni e si fa comunque riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----